



COMUNE DI LIVORNO
piazza del Municipio 1
57123 Livorno

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**PER LA SELEZIONE DI N.1 MEMBRO DI PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER IL PROFILO DI GIURISTA AI FINI DELL'ISTITUZIONE
DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, AI SENSI
DELL'ART.6 DELLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL76/2020 E DELLA
DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 1617/2020,
PER I LAVORI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE COMPRENSIVA DELL'UTENZA,
PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SEMAFORICA DELLA CITTÀ DI LIVORNO NELL'OTTICA DELLA
CREAZIONE DI UN SISTEMA "SMARTCITY" PER LA DURATA DI 15 ANNI
(CODICE CIG 7181214D40 CODICE CUI 00104300493201800004)**

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Livorno ha affidato in Concessione, a seguito di procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art.62 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il Servizio integrato di pubblica illuminazione consistente nella progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico, gestione comprensiva dell'utenza, pronto intervento, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica della città di Livorno nell'ottica della creazione di un sistema di "smart city" per la durata di 15 anni.

L'RTI affidatario è così composto: Engie Servizi S.p.A. (mandataria), ditta Coli Impianti s.r.l. (mandante) e Diddi Dino Figli s.r.l. (mandante).

Il corrispettivo del canone annuo del Contratto è pari di €2.203.320,15 compresa IVA (importo netto €1.806.000,12 + iva al 22%) e quindi per un importo lordo complessivo della Concessione della durata di 15 anni pari ad €33.049.802,19, mentre l'esecuzione dei lavori per la riqualificazione, l'efficientamento energetico dell'infrastruttura della Pubblica illuminazione e degli impianti semaforici e per i lavori propedeutici alla realizzazione dell'infrastruttura SmartCity ammontano ad €7.174.038,64 (importo netto lavori ottenuto decurtando dal valore complessivo del CME offerto in fase di Gara pari ad €7.506.018,64 la quota riservata alle spese tecniche, amministrative e di sponsorizzazione che ammonta ad €331.980,00).

Le opere suddette, oggetto della prestazione professionale, sono individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M.17/06/2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016 come nella tabella sottostante:

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)	Grado di complessità
IMPIANTI IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€7.174.038,64	1,30

Per tale intervento è necessario procedere ai sensi dell'art.6 comma 1 della Legge 120/2020 (legge di conversione del D.L.76/2020 modificata dall'art.51 del D.L.77/2021) alla nomina del Collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche, che potrebbero insorgere nell'esecuzione del contratto di appalto.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il Collegio consultivo tecnico è formato da **n.3** componenti (membro di parte della Stazione Appaltante, membro di parte del Concessionario e Presidente) in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

Il profilo ricercato come membro di parte della Stazione Appaltante, oggetto del presente avviso, è quello di: **GIURISTA**.

REQUISITI

Ai sensi della Delibera G.R. n.1617/2020, possono presentare domanda e partecipare al presente avviso i seguenti soggetti:

- a.** professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b.** professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c.** dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d.** professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

In particolare i professionisti di cui al punto a) e b) ed i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c) dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd, istituto di istruzione di III livello) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti.

Oltre a tali requisiti i soggetti che partecipano all'avviso devono possedere i seguenti requisiti:

1) Per i professionisti di cui al punto a):

- iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;

- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

2) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art.2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n.4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art.2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art.6 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c):

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nel settore indicato dal presente avviso;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici da parte del Comune di Livorno è soggetto, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza.

4) I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Può costituire titolo preferenziale per la scelta di n.1 membro di Giurista, con riferimento al numero e all'importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, oltre ai titoli di cui sopra, nell'ordine:

- ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs.165/2001, per almeno 10 anni;
- difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore delle opere pubbliche;
- collaudatore tecnico-amministrativo, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici

- sopra la soglia comunitaria;
- componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore
- commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento.

Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono far parte del Collegio consultivo tecnico, coloro che:

a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza

definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del Collegio consultivo tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento di presentazione della domanda dovrà essere dichiarata l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione e l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art.77 del Codice dei contratti pubblici e ciò deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Sempre al momento della presentazione della domanda, deve essere dichiarato il rispetto dei limiti imposti dall'art.6 della Legge 120/2020 di conversione (ogni componente non può ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi e non può svolgere più di 10 incarichi ogni 2 anni) sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

Non possono essere nominati inoltre, membri del Collegio consultivo tecnico, coloro che:

- abbiano espresso parere a qualunque titolo, sull'oggetto dell'appalto;
- abbiano predisposto il progetto, il capitolato o dato parere su di esso;
- siano incaricati di dirigere, sorvegliare o collaudare i lavori o i servizi ad esso collegati;
- abbiano partecipato a qualunque titolo all'appalto in oggetto.

CONTROLLI

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, sono rese dai candidati ai sensi del D.P.R.445/200 e i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni sono svolti prima della nomina.

INSEDIAMENTO, FUNZIONI, COMPETENZE E DURATA

Insedimento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Entro i successivi 15 gg. dalla accettazione è necessario che i componenti il CCT sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario. Al più tardi nel verbale di cui al precedente punto, sia il Presidente, sia i componenti del CCT dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R.445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità. Copia del verbale dell'avvenuta costituzione del CCT è inviata alla presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che curerà il monitoraggio anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art.6, c.8, della Legge 120/2020 di conversione.

Funzioni e compiti del CCT

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio

Una volta costituito il CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse

possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte.

Al CCT è consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 gg. dalla data di comunicazione dei quesiti presuppone che sia stata fornita al CCT tutta la documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. In questo senso è la stessa norma a prevedere, in caso di particolari esigenze istruttorie, il maggior termine di 20 gg. dalla comunicazione dei quesiti.

Durata

Le attività del Collegio consultivo tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Contratto provvederà tramite decreto a formalizzare la costituzione del Collegio.

L'articolo 6 della Legge 120/2020 prevede che il Collegio sia sciolto al termine dell'esecuzione del Contratto. Per il caso specifico della Concessione del Servizio in cui sono ricompresi lavori per la realizzazione di opera pubblica, il termine sarà quello indicato al paragrafo 2.1.3 delle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.), ovvero entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio tecnico-amministrativo dei Lavori di riqualificazione, efficientamento ed adeguamento dell'infrastruttura di Pubblica illuminazione, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 31/12/2021 in qualsiasi momento, su accordo consensuale tra le parti.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 gg.

In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omincomprendivo.

CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Scopo delle attività

Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione. In questo senso sembra utile che il CCT fissi riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Riunioni, sopralluoghi e audizioni

Al CCT è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi. Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti. Il CCT terrà informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo. Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

Contraddittorio

Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

DETERMINAZIONI

Natura delle decisioni del CCT

Le decisioni di cui all'art.5 della Legge 120/2020, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono valore di parere.

Le decisioni del CCT pertanto, sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni.

Le decisioni di cui all'art.6 della Legge 120/2020 sono, invece, da considerarsi "determinazioni" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le determinazioni del CCT producono gli effetti del lodo contrattuale (art.6 comma 3 legge 120/2020) previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

Specifiche clausole verranno inserite nel contratto di affidamento, o al più tardi al momento della redazione del verbale per la costituzione del CCT, che preveda ai sensi dell'art.6, c.3, della Legge 120/2020 la possibilità di devolvere la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al CCT.

Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall'art.5 e quelli previsti dall'art.6, c.3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.

Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al C.C.T. e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

COMPENSO

Il compenso per i membri del collegio è proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito, ai sensi della Delibera G.R. n.1617/2020 della Regione Toscana da:

- a) una parte fissa (gettone unico onnicomprensivo) da corrispondere in mancanza di determinazioni o pareri;
- b) una parte variabile.

Compenso fisso

Il gettone unico onnicomprensivo, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, è determinato sulla base del compenso spettante per l'attività di supporto al RUP (prestazione

specifica QcI.13) prevista dal DM Tariffe, con opportune riduzioni per le diverse fasce di importo lavori (importo dei lavori posto a base di gara), suddivisa per il numero di membri:

Valore stimato dell'appalto [euro]	Riduzione percentuale sulla quota QcI.13
5.350.000,00 - 10.000.000,00	50%
10.000.000,01 - 20.000.000,00	60%
20.000.000,01 e 30.000.000,00	70%
> 30.000.000,01	75%

TABELLA 1 – Riduzione percentuale sulla quota QcI.13 per fascia d'importo

Ai sensi della Delibera G.R. n. 1617/2020 Regione Toscana, il gettone unico onnicomprensivo, al netto di IVA e oneri previdenziali, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, è pari ad €3.622,92 (valore calcolato dall'importo della prestazione QcI.13 di supporto al Rup della fase di esecuzione di €21.737,52 da ridurre del 50% e diviso per tre).

Compenso variabile

Considerando l'obbligo per il Collegio di esprimere una determinazione entro un termine temporale massimo di 15 gg., si può procedere in applicazione dell'art.6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, prevedendo in ragione della soglia del valore d'appalto precedentemente indicata (tra €5.350.000 euro ed €10.000.000) un impegno medio di 8 gg. valorizzati 50,00 euro/ora per un impegno medio giornaliero di 8 ore (calcolato indicato dal DPGR n.1617 della Regione Toscana allegato A).

Gli importi così determinati saranno adeguati dal RUP in funzione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

a) un coefficiente di proporzionalità

pari al "Grado di Complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, ovvero 1,30 per il caso in oggetto;

b) un coefficiente di complessità del quesito compreso tra 0,25 e 1

in ragione della complessità del quesito. In caso di opere rientranti in diverse categorie il grado di complessità è quello relativo alla categoria prevalente.

Il valore preciso di complessità del quesito è deciso dal RUP sulla base della seguente tabella:

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'art.5 della Legge 120/2020 (legge di conversione DL Semplificazioni 76/2020).
0,41-0,80	Media	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

TABELLA 2 – Valore del coefficiente di complessità sulla base degli argomenti trattati

Per quanto riguarda la parte variabile del compenso, nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a esprimere pareri o determinazioni, anch'essa al netto di IVA e oneri previdenziali, questa sarà calcolata moltiplicando €3.622,92 per il coefficiente di proporzionalità 1,30 (grado di

complessità IA.04 Tabelle DM 17/06/2016) e per il coefficiente di complessità che è pari a una cifra compresa tra 0,25 e 1.

In ogni caso, il compenso calcolato nel caso in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al “gettone unico” riferito all’assenza di determinazioni.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT, indipendentemente dal numero di quesiti sottoposti al Collegio stesso, non può comunque superare il triplo del compenso fisso (importo limite di €10.868,76 pari ad €3.622,92 x 3), così come indicato al punto 6.1.1, lett. a) delle linee guida del C.S.LL.PP.

L’art.6 c.7 della Legge 120/2020, in caso di quesito che a giudizio del Rup presenti difficoltà non adeguatamente riconosciute con le variazioni sopra riportate, consente comunque un aumento delle tariffe “fino ad un quarto”, e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-bis art.6 c.7, del compenso variabile sopra indicato.

Decurtazioni

In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda

In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 gg. nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo

Importo delle spese

L’importo delle spese sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all’art.5 del D.M. Giustizia 17/06/2016.

Il compenso del segretario è a carico del CCT.

Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

Il compenso del Collegio è posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna ed è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali secondo le seguenti modalità:

a) parte fissa: nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico non sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il gettone unico onnicomprensivo sarà liquidato al termine dell’esecuzione dei lavori;

b) parte variabile: nel caso in cui, invece, il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il relativo compenso sarà liquidato dopo tale formulazione.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all’Appaltatore contestualmente all’atto contenente la determinazione, un resoconto dell’attività svolta con indicazione dei tempi di svolgimento e del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di

propria competenza.

Il Disciplinare di incarico dei Componenti dovrà essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dal Concessionario e dal membro del Collegio e dovrà prevedere che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provveda in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (nel primo pagamento utile).

In caso di modifiche contrattuali art. 106 del D.Lgs.50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico rimarrà invariato.

I compensi si intendono onnicomprensivi, al netto di IVA e di oneri previdenziali

ROTAZIONE

L'incarico di membro del Collegio consultivo tecnico deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il Responsabile tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio. Ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi e non può svolgere più di 10 incarichi ogni 2 anni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA

Il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, ai sensi del D.P.R.445/200, così come richiesti dal presente avviso, con i dati necessari per effettuare successivamente i controlli (ad es., numero di iscrizione all'albo, data di conseguimento del dottorato e nome università, estremi atto di nomina RUP, ecc.);
- curriculum professionale in formato europeo, di lunghezza massima pari venti pagine

Le candidature dovranno pervenire via PEC all'indirizzo
“comune.livorno@postacert.toscana.it”
con l'indicazione del seguente oggetto:

“Comune di Livorno – Settore Impianti Tecnologici – Domanda Selezione Collegio consultivo tecnico per Lavori relativi alla Concessione del Servizio integrato di pubblica illuminazione, Semaforica e SmartCity”

entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2021.

NOMINA

Il Dirigente responsabile del contratto sceglierà insindacabilmente il profilo professionale di GIURISTA ritenuto più attinente al ruolo da svolgere, sulla base del Curriculum vitae presentato. Considerato che la natura dell'incarico conferito è prettamente fiduciaria, non è prevista la formazione di alcuna graduatoria.

Il Dirigente responsabile del contratto, successivamente all'individuazione dei membri del Collegio consultivo tecnico nominati dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, inviterà i due membri del costituendo Collegio, con comunicazione trasmessa a mezzo pec, a provvedere d'intesa a nominare entro 7 gg. un soggetto terzo con le funzioni di Presidente, che potrà essere scelto anche tra coloro che hanno presentato domanda per il presente avviso. Ai sensi dell'art.6, c.2, della Legge 120/2020, il Collegio consultivo tecnico s'intende costituito al momento dell'accettazione da parte del Presidente dell'incarico.

Nel caso in cui, trascorso il su citato periodo di 7 gg, non sia pervenuta alcuna indicazione da parte dei membri o si sia palesato il mancato accordo dalle parti, ai sensi dell'art.6, c.2, della Legge di conversione 120/2020, il Presidente del Collegio sarà nominato secondo la normativa vigente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Con ordinanza n.77 del 13/04/2021 la Società Consolve s.r.l. è stata designata nuovo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Livorno che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri.

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte

dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art.13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art.13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. , comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art.35 D.Lgs. n.33/2013; nonché l'art.29 D.Lgs. n.50/2016) i soggetti che presentano domanda prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.livorno.it sezione Amministrazione trasparente.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Con la presentazione della domanda il soggetto prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari e relativi alla competenza tecnico professionale che lo riguardano.

**Il Responsabile del Procedimento
e Dirigente del Settore Impianti
Tecnologici**

ing. Daniele Agostini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 c.2 del Dlgs.82/2005, del DPR 445/2000 e norme collegate.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 0b31e82b6cd809dd94396ee97c633bccef3cd3e7131c614847c732208b2ea7f2

Firme digitali presenti nel documento originale

DANIELE AGOSTINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico


Determinazione N.6045/2021

Data: 02/08/2021

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N.1 MEMBRO DI PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PROFILO DI GIURISTA AI FINI DELL'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DAL D.L.77/2021, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO RICOMPRESI ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI "SMARTCITY" DELLA CITTÀ DI LIVORNO (SIPIS).

APPROVAZIONE AVVISO

(CODICE CIG 7181214D40 CODICE CUI 00104300493201800004)



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=95edf11271a28e45_p7m&auth=1

ID: 95edf11271a28e45